



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 350/15
REG. GEN. N. 3458/15
CRON. N. 1749/15
REP. N. 573/15

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Luigi Levita, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la presente

SENTENZA

nella causa civile in epigrafe ad oggetto intermediazione mobiliare vertente tra

██████████, nato a ████████ il ████████ (c.f. ████████████████████), a patrocinio dell'avv. Silvia Maltese, con cui elettivamente domicilia in Torre Annunziata, via Gambardella 120, giusta mandato in atti

PARTE ATTRICE

E

MPS SPA, in persona del legale rappresentante p.r. (P Iva 00884060526), a patrocinio dell'avv. Umberto Moreza e Michele Fischeri, con cui elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, via Garibaldi 23, giusta mandato in atti

PARTE CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ deducendo di aver stipulato nel 2001 un contratto di intermediazione mobiliare con MPS, conveniva in giudizio la Banca onde ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 78.000,00 previa declaratoria di nullità del contratto ovvero risoluzione, oltre al risarcimento del danno; il tutto, con vittoria di spese.

Si costituiva la Banca, contestando le avverse argomentazioni e concludendo per il rigetto della domanda; il tutto, con vittoria di spese.

Espletata la fase istruttoria, all'odierna udienza questo Giudice tratteneva la controversia in decisione e pronunciava la presente sentenza, alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez. I, 9 giugno 2010 n. 13896: "Il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo (derivante dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione della stessa, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali o formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa (articolo 24 della Costituzione) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (articolo 111, secondo comma, della Costituzione), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti".

La domanda è infondata e va rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono.

Ed infatti, deve evidenziarsi in via preliminare che i rapporti negoziali fra le parti costituiscono dati pacifici del presente giudizio, in quanto non specificamente contestati dalla Banca (cfr. Trib. Piacenza, 23 febbraio 2012, n. 114, secondo cui "il principio di non contestazione di cui al novellato art. 115 c.p.c. così come ricostruito dalla giurisprudenza a partire dal 2002, dove essere utilizzato anche nella decisione delle controversie sorte anteriormente al 4 luglio 2009", similmente, Trib. Piacenza, 2 febbraio 2010, afferma che "il principio di non contestazione ora introdotto legislativamente, aveva in realtà già da diversi anni trovato attuazione nell'ordinamento, in virtù di un'interpretazione sistematica ormai consolidata da parte della Suprema Corte. Pertanto, l'intervento legislativo del 2009, in parte qua, non può essere ricostruito come una vera e propria modifica normativa, ma piuttosto come una mera ricognizione di un precetto già sancito in via interpretativa sulla base del dato normativo pregresso").

Nondimeno, deve evidenziarsi in prima battuta come l'odierno attore, sulla scorta delle sue stesse affermazioni nonché delle documentazione depositata dalla Banca, abbia frequentemente stipulato nel corso del tempo contratti di intermediazione mobiliare (cfr. del resto la dichiarazione di "sufficiente esperienza finanziaria e di media propensione al rischio" rilasciata a MPS), stipulando peraltro nel caso di specie obbligazioni di qualità media.

Ciò vale già a smentire quindi, fin da subito, l'asserita scarsa conoscenza del quadro di riferimento in capo all'odierno attore.

Ed ancora, va rilevato come l'investimento programmato abbia interessato una parte non cospicua del complessivo portafoglio del cliente, portafoglio caratterizzato nondimeno dalla presenza di un numero notevole di obbligazioni corporate (cfr. l'all. 5 in produzione di parte convenuta).

Tanto premesso in fatto, la deduzione di assenita nullità del contratto per mancanza di sottoscrizione va in via preliminare rigettata, in quanto smentita dal riconoscimento – operato dallo stesso attore – di aver ricevuto una copia del contratto sottoscritta per accertazione dalla Banca.

Né tale contratto quadro può essere risolto, non essendo emerso – sulla scorta delle pregresse considerazioni fattuali – alcun elemento di scarsa diligenza nell'operato della Banca, la quale ha invece provveduto ritualmente in sede di comunicazione del fissato bollato, né essendo emerse altre concrete circostanze di fatto indicative di una violazione della diligenza dovuta.

Tutte le altre questioni sono state già affrontate e risolte dalla sentenza n. 1034/2007 resa dal locale Tribunale, peraltro passata in giudicato e le cui statuizioni coprono il dedotto ed il deducibile, precludendo a questo Giudice ogni ulteriore valutazione.

Né può conclusivamente accogliersi la domanda risarcitoria, non essendo stato dedotto alcuno specifico pregiudizio concretamente valutabile (nel corso del giudizio, infatti, la parte – che si è limitata a mere enunciazioni di stile – non ha specificamente individuato quali decrementi patrimoniali abbia subito né quali incrementi patrimoniali non sia riuscito ad ottenere (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. II, 12 giugno 2008, n. 15814, che efficacemente – e condivisibilmente – evidenzia come, nell'attuale ordinamento, il diritto al risarcimento del danno non rivesta natura punitiva, ma vada correlato alla prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito dal danneggiato).

Conforta il convincimento del Tribunale il costante *dictum* della recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi o sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive. Quando risultino implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata".

to" (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2009, n. 14086; Cass. Civ., Sez. I, 7 gennaio 2009, n. 42).

Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi – ad avviso di questo Giudice – esaustive nell'esplicazione dell'inaccogliabilità delle ragioni di parte attrice; sul punto, peraltro, la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 18 maggio 2011, n. 10921) ha di recente evidenziato che "parrebbe sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'articolo 132, n. 4, e degli articoli 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del marito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificare". Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'articolo 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito diantresi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4346; Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. Civ., Sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 140/2012, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ed alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità (che impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale o l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta, assegnando la prevalenza del *decisum* sul *disputatum*; Cass. Civ., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014. Il principio è stato altresì ribadito da Cass. Civ., Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 226, secondo cui ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal *decisum*).

Ritiene sul punto questo Giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sulla media di ciascuno scaglione di riferimento di cui al DM n. 140/2012 concretamente applicabile al presente processo (fase di studio; fase introduttiva; fase istruttorie; fase decisoria), ridotto del 50 per 100.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Luigi Lavita, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta dei compensi professionali, che si liquidano in euro 3.750,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Nocera Inferiore, 5 marzo 2014.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

V° depositato ongi 5/3/14
in Cancelleria

IL FUNZIONARIO CAUSIDIZIARIO

Il Giudice
dott. Luigi Lavita